

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 3.038

STATUTO DELLA "FONDAZIONE B.live"

ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE

1.1. E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "**FONDAZIONE B.live**" (di seguito "Fondazione") disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito "Codice Terzo Settore" o "CTS") e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito la "Normativa applicabile").

1.2. La Fondazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

1.3. La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore o - in forma abbreviata - ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

ART. 2) SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Bologna all'indirizzo indicato inizialmente nell'atto costitutivo e che successivamente sarà comunicato dall'Organo Amministrativo alle Autorità competenti.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

2.3 La Fondazione potrà operare su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

2.4 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3) SCOPI ED OBIETTIVI

3.1. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e persegue esclusivamente attività di interesse generale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

La fondazione esercita in via principale le seguenti attività:

A. Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, principalmente nei seguenti ambiti:

- accesso al diritto all'abitare e il soddisfacimento dei bisogni abitativi delle persone e delle comunità, con particolare riguardo ai soggetti in condizioni di fragilità sociale, economica o territoriale;
- modelli innovativi di abitare sociale, sostenibile e collaborativo, nonché iniziative volte a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani e territoriali;
- processi di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero e rifunionalizzazione di patrimoni immobiliari dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, con finalità sociali, culturali, educative o di sviluppo locale;
- sviluppo sostenibile delle città e dei territori, con particolare attenzione alle città piccole e medie, alle città metropolitane e ai sistemi territoriali locali;
- la costruzione e il rafforzamento dei patrimoni di comunità, intesi come

risorse materiali e immateriali – urbane, sociali, culturali ed economiche – riconosciute e condivise dalle comunità locali come fattori di identità, coesione e sviluppo;

- innovazione sociale, cooperazione territoriale e integrazione tra istituzioni, imprese, organizzazioni del terzo settore e comunità locali, finalizzate alla crescita economica sostenibile, alla coesione sociale e alla valorizzazione dei territori;

B. Attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riguardo:

- all'accesso al diritto all'abitare e il soddisfacimento dei bisogni abitativi delle persone e delle comunità e dei soggetti in condizioni di fragilità sociale, economica o territoriale, sviluppando modelli innovativi di abitare sociale, sostenibile e collaborativo, nonché iniziative volte a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani e territoriali;

- ai processi di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero e rifunzionalizzazione di patrimoni immobiliari dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, con finalità sociali, culturali, educative o di sviluppo locale;

- allo sviluppo sostenibile delle città e dei territori, con particolare attenzione alle città piccole e medie, alle città micropolitane e ai sistemi territoriali locali;

- alla costruzione e il rafforzamento di patrimoni di comunità, intesi come risorse materiali e immateriali – urbane, sociali, culturali ed economiche – riconosciute e condivise dalle comunità locali come fattori di identità, coesione e sviluppo;

- all'innovazione sociale, cooperazione territoriale e integrazione tra istituzioni, imprese, organizzazioni del terzo settore e comunità locali, finalizzate alla crescita economica sostenibile, alla coesione sociale e alla valorizzazione dei territori.

3.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere tutte le attività di interesse generale, che siano necessarie, funzionali o utili alla realizzazione delle dette finalità:

a) la progettazione, elaborazione, sviluppo e realizzazione di interventi di edilizia sociale e di abitare sostenibile, ivi inclusa la realizzazione di alloggi sociali ai sensi della normativa vigente e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

b) l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero e rifunzionalizzazione di contesti edilizi o urbani disagiati, degradati, inutilizzati o abbandonati, nonché di valorizzazione sociale, culturale ed economica di patrimoni immobiliari pubblici e privati;

c) la promozione e lo sviluppo di iniziative volte al rafforzamento delle comunità locali e dei patrimoni di comunità, favorendo la partecipazione civica, la coesione sociale e la costruzione di modelli di sviluppo territoriale sostenibile;

d) la realizzazione e promozione di attività di ricerca, analisi e studio in ambito urbano, territoriale, economico e sociale, con particolare riferimento ai temi dello sviluppo delle città, dell'abitare sociale, della rigenerazione urbana, dell'innovazione sociale e dello sviluppo delle filiere produttive territoriali;

- e) la promozione della cultura dello sviluppo territoriale sostenibile e della cosiddetta dimensione micropolitana delle città piccole e medie, nonché la diffusione di modelli organizzativi innovativi e sostenibili nelle imprese e nei sistemi produttivi locali;
- f) la progettazione territoriale e la promozione di iniziative e programmi finalizzati allo sviluppo locale sostenibile, anche attraverso la costruzione di partenariati tra istituzioni pubbliche, imprese, organizzazioni del terzo settore e comunità locali;
- g) la promozione e la realizzazione di iniziative di innovazione sociale, di welfare territoriale e di integrazione sociale, con particolare riferimento alle persone in condizioni di vulnerabilità o difficoltà nell'accesso ai diritti fondamentali, tra cui il diritto alla casa;
- h) l'organizzazione, promozione e realizzazione di attività culturali, editoriali, scientifiche e divulgative, tra cui ricerche, studi, pubblicazioni, report, libri bianchi, seminari, conferenze, mostre, convegni e dibattiti di interesse nazionale e internazionale;
- i) la promozione e realizzazione di attività educative e formative, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, finalizzate allo sviluppo di competenze nei campi della rigenerazione urbana, dello sviluppo territoriale, dell'innovazione sociale e dell'abitare sostenibile;
- j) la realizzazione di iniziative di solidarietà sociale, assistenza e accoglienza rivolte a persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a progetti di ospitalità e inclusione abitativa;
- k) l'erogazione di borse di studio, premi, contributi e sovvenzioni a studenti, ricercatori e soggetti impegnati in attività coerenti con le finalità della Fondazione;
- l) la raccolta di fondi e la promozione di iniziative di beneficenza e solidarietà sociale finalizzate al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione;
- m) la promozione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, imprese, fondazioni e organizzazioni del terzo settore a livello nazionale e internazionale.

3.3 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere in via secondaria e strumentale ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- d) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- f) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia ed all'estero;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117-Codice del Terzo Settore;

-partecipare ad associazioni, enti istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 4) PATRIMONIO

4.1 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa quali indicate nell'atto costitutivo.

4.2 Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie - destinate a incremento del patrimonio della Fondazione per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per delibera dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione;
- f) per effetto di ogni altra entrata o apporto destinato a

incremento del Patrimonio della Fondazione per delibera dell'Organo Amministrativo o per qualsiasi altra ragione in ottemperanza a quanto disposto dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.

4.3 Spetta all'Organo Amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

4.4 Qualora si renda necessario o opportuno, l'Organo Amministrativo può decidere, con delibera motivata, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

4.5 Una volta che la Fondazione sarà iscritta nel Registro del Terzo Settore, il patrimonio della Fondazione non potrà mai essere inferiore ad euro 30.000 (trentamila) o al diverso importo che la legge tempo per tempo vigente dovesse prevedere quale patrimonio minimo per gli Enti del Terzo Settore (di seguito anche "**patrimonio minimo**"). Qualora il patrimonio minimo della Fondazione dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite l'organo di amministrazione e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la sua trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

ART. 5) ENTRATE - FINANZIAMENTI

5.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

a) gli apporti comunque denominati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie – non destinate per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;

d) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

e) ogni altra entrata o apporto conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

5.2 L'Organo Amministrativo qualora lo ritenga opportuno può comunque decidere di destinare apporti o entrate correnti ad incremento del patrimonio della Fondazione.

5.3 La Fondazione, nell'ambito di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al

pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alla Normativa Applicabile ed in particolare a quanto dispone l'art. 7 comma 2 CTS.

ART. 6) IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

6.1 Qualsiasi apporto, elargizione o versamento comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; non attribuisce parimenti alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio di cui sia considerabile titolare il soggetto che abbia effettuato l'apporto, l'elargizione o il versamento.

6.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 7) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 "Membri della Fondazione" sono:

- Il Fondatore Costituente;
- I Fondatori Partecipanti.

7.1. Fondatore Costituente è la società **LOMBARDINI22 S.P.A.** con codice fiscale 05505600964.

7.2 Ai "Membri della Fondazione" sono riconosciuti i poteri, le prerogative e le facoltà previste nel presente Statuto.

ART. 8) FONDATORI PARTECIPANTI

8.1 Può divenire Fondatore Partecipante ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona giuridica o ente anche se privo di personalità giuridica, il quale condivida lo scopo della Fondazione così come indicato nello Statuto, e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Collegio dei Fondatori Partecipanti alle condizioni che seguono:

- venga presentato da uno dei Membri della Fondazione;
- concorra al patrimonio della Fondazione con un importo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori Partecipanti e comunque non inferiore ad Euro 30.000 (trentamila).

8.2 I Fondatori Partecipanti sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.3 La qualifica di Fondatore Partecipante ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina, salvo che sia disposta una

diversa durata, anche perpetua, dal Collegio dei Fondatori Partecipanti al momento dell'ammissione, e può essere rinnovata con le modalità e nei casi previsti negli articoli 8.1 e 8.2.

ART. 9) IL COLLEGIO DEI FONDATORI PARTECIPANTI

9.1 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è composto dal Fondatore Costituente e da tutti gli altri Fondatori Partecipanti.

9.2 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti si riunisce su iniziativa e convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in audiovideo - conferenza.

9.3 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con invito scritto mediante lettera o ogni altro mezzo tecnico o informatico di comunicazione, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

9.3 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti e l'approvazione del Fondatore Costituente, l'esclusione dei Fondatori Partecipanti, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; morosità; inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

9.4 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Collegio dei Fondatori Partecipanti.

9.5 I Fondatori Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10) ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Vice-Presidente;
- Direttore Generale;
- L'Organo di controllo;
- Comitato scientifico.

ART. 11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Fondazione ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente e ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la

prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Costituente, il quale ne determina anche il numero dei componenti. Qualora il Fondatore Costituente non provveda alla nomina del Consiglio di Amministrazione entro 1 (un) mese dalla scadenza del Consiglio di amministrazione da ultimo in carica, alla nomina dei nuovi componenti provvederà il Collegio dei Fondatori Partecipanti con delibera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti; qualora anche il Collegio dei Fondatori Partecipanti non provveda alla nomina nei successivi due mesi, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

11.4. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, il più diligente tra loro, ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore Costituente, il quale dovrà provvedervi entro i trenta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

11.5 Qualora il Fondatore Costituente non provveda alla sostituzione o non comunichi al Consiglio di voler ridurre il numero dei componenti il medesimo entro il termine indicato di trenta giorni, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere o i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione - da parte del Fondatore Costituente - del sostituto o dei sostituti del o dei Consiglieri cessati dalla carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente; eccezionalmente il Presidente del primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo.

ART. 12) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- c) delibera gli incrementi del patrimonio;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- f) nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
- g) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- h) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in

aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;

i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire ad un consigliere delegato;

l) delibera eventuali regolamenti;

m) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

n) dispone lo scioglimento della Fondazione, nominando l'Organo di liquidazione, anche monocratico, attribuendogli i relativi poteri, deliberando altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile;

o) tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

p) nomina, su proposta del Fondatore Costituente, un Direttore Generale anche scelto fra persone estranee al Consiglio e al quale possono essere attribuiti determinati poteri di gestione ordinaria della Fondazione, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

12.2 Nei limiti della Normativa Applicabile il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissando i termini e la durata della delega.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri di rappresentanza e le remunerazioni per le operazioni loro affidate.

ART. 13) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri.

13.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto mediante lettera o ogni altro mezzo tecnico o informatico di comunicazione, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedito almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

13.3 Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con invito scritto mediante lettera o ogni altro mezzo tecnico o informatico di comunicazione, da spedirsi 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

13.5 Per le modifiche dello statuto il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le dette delibere concernenti le modifiche statutarie sono comunque adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Collegio dei Fondatori Partecipanti e con il voto favorevole del Fondatore Costituente.

13.6 Le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione nonché le altre delibere di cui all'art. 12.1) paragrafo n) sono adottate con il

voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso del Fondatore Costituente.

13.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, sull'apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore - se nominato e se invitato a partecipare ove non sia anche membro del Consiglio di Amministrazione - e il Segretario, a meno che quest'ultimo sia nominato tra i membri del Consiglio.

13.8 Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 14) RAPPRESENTANZA LEGALE

14.1 La firma e la rappresentanza legale della Fondazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; spettano altresì:

- al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri al medesimo conferiti;
- al Vice o ai Vice Presidenti nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

ART. 15) PRESIDENTE

15.1 Il Presidente della Fondazione è designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, al suo interno, nella prima seduta di insediamento.

15.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

15.3 Il Presidente, vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello Statuto.

15.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

15.5 Il Presidente, oltre agli altri poteri espressamente attribuitigli dal presente Statuto, cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

ART. 16) VICE PRESIDENTE

16.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

16.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.

16.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 17) DIRETTORE GENERALE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Fondatore Costituente, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione medesimo. In tale ultimo caso il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il primo Direttore Generale può essere nominato nell'atto costitutivo.

17.2 Nella delibera di nomina viene indicato il compenso per l'attività esercitata dal Direttore Generale nei limiti della Normativa Applicabile.

17.3 Il Direttore Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca per gravi motivi da parte del Consiglio stesso, e può essere riconfermato.

17.4 Il Direttore Generale:

- a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- b) partecipa, senza diritto di voto e su invito ove non sia già anche membro del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
- d) è responsabile del personale;
- e) provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, con la sola esclusione dei Dirigenti;
- f) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- g) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- i) attribuisce gli incarichi di consulenza esterna;
- l) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18) COMITATO SCIENTIFICO

18.1 La Fondazione può avvalersi di un Comitato Scientifico.

18.2. Il Comitato Scientifico (CS) è un organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio di Amministrazione nella proposta delle linee strategiche della Fondazione, nell'elaborazione di pareri e proposte non vincolanti di sviluppo scientifico e culturale e di progetti di ricerca e

formazione. Può fare proposte ed esprimere pareri sulle potenziali iniziative inerenti gli argomenti che sono scopo e attività della Fondazione.

18.3 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possano realizzare ed eseguire sul piano tecnico-scientifico, in ragione delle loro specifiche peculiarità, conoscenze, esperienze e titoli, i programmi di ricerca scientifici decisi dalla Fondazione ai sensi del presente Statuto. Il Comitato Scientifico è formato da un numero di componenti non superiore a nove.

18.4 Nel provvedimento di nomina saranno indicati i soggetti nominati, la durata del Comitato e un Direttore Scientifico che lo presiede.

18.5 Il Direttore Scientifico sovrintende all'attività del Comitato e presiede le riunioni dello stesso; organizza l'attività del Comitato per la realizzazione dei deliberati dell'Organo Amministrativo in materia e deve periodicamente informare l'Organo Amministrativo dell'attività svolta dal Comitato Scientifico.

18.6 Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente della Fondazione, su proposta del Direttore Scientifico e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; si riunisce almeno due volte l'anno anche in modalità di videoconferenza. Le decisioni in ordine ai pareri espressi del CS sono assunte con maggioranza semplice. Alle riunioni del Comitato Scientifico hanno diritto di partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

18.7 Il Direttore Scientifico può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per la trasmissione delle informazioni e dei dati di competenza. Non ha voto deliberativo, ma esprime parere consultivo.

18.8 Il Comitato Scientifico, per il tramite del Direttore Scientifico, presenta all'approvazione dell'Organo Amministrativo i programmi di ricerca scientifici ed i programmi assistenziali ed umanitari e formula proposte per la realizzazione degli scopi statuari.

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di Controllo, nominato dal Fondatore Costituente sia per propria decisione sia nei casi imposti dalla Normativa Applicabile, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c..

19.2 L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del CTS.

19.3 L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina, l'organo di controllo, se collegiale, elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.4 L'Organo di Controllo, nei limiti della Normativa applicabile, può essere revocato dal Fondatore Costituente.

ART. 20) ESERCIZIO FINANZIARIO

20.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi della Normativa Applicabile tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

20.3 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso a tutti i membri dell'Organo Amministrativo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dall'Organo Amministrativo e dalla Relazione dell'Organo di Controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Organo Amministrativo che deve discuterli.

20.4 Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diverse dalle persone fisiche.

ART.21) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

21.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

21.2 La Fondazione deve altresì tenere:

- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

21.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo.

ART. 22) SCIOGLIMENTO

22.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45

comma 1 CTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo ai sensi degli artt. 12.1 paragrafo n) et 13.6 del presente statuto nei limiti e nel rispetto della Normativa Applicabile.

ART. 23) RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla Normativa Applicabile.

F.to Paolo Facchini

Marco Marcatili

Barbara Bassi teste

Martina Barletta teste

F.to ELENA MORGANTI Notaio